



Accordo con l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 **A.C. 3441**

Dossier n° 537 - Schede di lettura
8 febbraio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3441
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	12 gennaio 2022
assegnazione:	14 gennaio 2022
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura e XI Lavoro

La [European Public Law Organization](#) (EPLO) è un organismo internazionale, di natura intergovernativa, munito di personalità giuridica fondata con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il **diritto pubblico**.

L'EPLO ha sede ad Atene ed è stata istituita con un accordo internazionale, firmato ad Atene il 27 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 10 settembre 2007 a seguito del deposito della ratifica anche da parte dell'Italia. Oltre alla sede principale ad Atene, l'EPLO dispone di sedi periferiche a Bucarest (Romania), Chania (Creta, Grecia), Chisinau (Moldova), Yerevan (Armenia) e Szeged (Ungheria) nonché uffici regionali in Belgio, Bosnia, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

Ad oggi, tredici Stati hanno già ratificato lo Statuto (Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Georgia, Grecia, Italia, Moldova, Portogallo, Romania, Serbia, Ungheria), mentre l'Ucraina e la Macedonia del Nord sono ufficialmente in attesa di ratifica.

EPLO si occupa prioritariamente di ricerca, cooperazione tecnico-legale formazione universitaria e post-universitaria: in quest'ultimo ambito promuove la [European Law and Governance School](#) (ELGS), un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di giuristi. La Scuola offre studi universitari e post-laurea presso la sede di Atene.

Gli organi di governo dell'EPLO sono i seguenti:

- il Direttore, che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'EPLO;

- il Consiglio di amministrazione (*board of directors*), organo di governo nel quale attualmente sono rappresentate 7 autorità pubbliche (tra le quali la provincia autonoma di Trento) e 76 università e istituzioni (tra le quali le università « La Sapienza » di Roma, l'Università di Teramo, L'Orientale di Napoli, le università di Perugia, di Trento, della Toscana, di Parma, della Campania « Luigi Vanvitelli ») con ruolo consultivo;

- il Consiglio scientifico (*European Group of Public Law – EGPL*), rete europea di giudici, giuristi, accademici e professionisti del diritto, costituita nel 1989 con lo scopo di promuovere e dirigere lo sviluppo del diritto pubblico europeo.
- il Tribunale amministrativo (*Administrative Court*), composto da un presidente e due membri;
- il Difensore civico (*Ombudsman*) istituito per risolvere i reclami;
- il Collegio dei revisori (*Board of Auditors*), per osservare l'efficienza delle procedure finanziarie e del sistema contabile e per svolgere la revisione contabile generale dei conti dell'EPLO;
- il Comitato esecutivo (*Executive Committee*), composto da quattro membri residenti in Grecia più il Direttore come Presidente, per la gestione ordinaria.

Recentemente, l'EPLO ha ottenuto lo **status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite**, presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

L'Italia contribuisce attualmente al bilancio EPLO con contributi volontari pari a **50.000 euro**, stanziati nel 2019 e nel 2020, a carico del bilancio del MAECI. Inoltre, ogni anno il MAECI eroga un contributo finanziario a titolo di borse di studio di cui beneficiano giovani studiosi italiani dei corsi di diritto pubblico europeo organizzati dall'EPLO. Per l'anno accademico 2020-2021 il MAECI ha messo a disposizione sei borse di studio per la frequenza dei corsi di *master* di durata annuale organizzati dall'ELGS di Atene.

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo si compone di 19 articoli, che riprendono clausole *standard* utilizzate per analoghi accordi di sede.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2, riferito ai locali messi a disposizione dell'Ufficio dal Governo, per il tramite del MIBACT, dettaglia gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura.

L'Ufficio - come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge - avrà sede presso alcuni locali di **Palazzo Altemps, a Roma**. In attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede, questa collocazione è temporaneamente regolamentata da un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in **comodato d'uso gratuito**, della porzione dell'immobile di palazzo Altemps per un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO saranno limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e dei costi della manutenzione ordinaria.

L'articolo 3 reca il contributo annuo di **500.000 euro** che l'Italia si obbliga a versare annualmente all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Gli **articoli 2, 4 e 5** dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo.

L'articolo 6 è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.

L'articolo 7 descrive la personalità giuridica dell'Ufficio.

L'articolo 8 regola il diritto dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni.

L'articolo 9 definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.

L'articolo 10 reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari.

L'articolo 11 reca una serie di facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per i funzionari dell'Ufficio e altri soggetti menzionati nell'Accordo. La categoria di « *family member* » è da leggersi conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1: le agevolazioni in parola spettano quindi esclusivamente ai familiari stranieri del personale dell'organizzazione conviventi (coniuge, parte di unione civile e figli a carico). La definizione in esame è in linea con la prassi degli ultimi anni in materia di accordi di sede conclusi dall'Italia ed è stata di recente inclusa, ad esempio, negli accordi di sede con il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia e con l'Istituto forestale europeo.

Gli articoli 12 e 13 riconoscono all'Ufficio (articolo 12), ai suoi funzionari (articolo 13) una serie di immunità e privilegi, in linea con quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia.

L'articolo 14 reca il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.

L'articolo 15 regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari.

L'articolo 16 disciplina il riparto di responsabilità tra Ufficio e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo 17 disciplina le misure di sicurezza

L'articolo 18 disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuarsi via negoziazione diretta e consultazioni tra le parti.

L'articolo 19 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e di eventuale risoluzione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge, **già approvato dal Senato l'11 gennaio scorso** ([A.S. 2342](#)), si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo concernenti il **contributo annuo di 500.000 euro**, precisando che a tale onere si provvede, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il disegno di legge, nella sia versione originaria, è accompagnato, oltre che dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica e da un'Analisi tecnico-normativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**.